

**STATUTI**  
**Associazione NaturaCultura (Naturkultur)**  
con sede a Lommiswil

**Art. 1 Denominazione e sede**

Sotto la denominazione « Naturkultur» è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), con sede a Lommiswil (Svizzera).

**Art. 2 Scopo**

L'associazione si prefigge di promuovere, mediante attività basate sull'esperienza e programmi di volontariato, la sensibilizzazione all'impegno civico nonché alla natura e alla cultura.

**Art. 3 Neutralità**

L'associazione è politicamente e confessionale neutrale e indipendente.

**Art. 4 Mezzi finanziari**

Per il perseguimento del proprio scopo, l'associazione dispone in particolare dei seguenti mezzi:

- a) contributi dei membri;
- b) donazioni, sovvenzioni e altre liberalità.

L'ammontare delle quote annuali dei membri attivi e passivi è stabilito annualmente dall'assemblea generale. I membri sono tenuti al pagamento delle quote fissate.

**Art. 5 Membri**

Può acquisire la qualità di membro attivo ogni persona fisica o giuridica che intenda contribuire alle attività dell'associazione mediante le proprie competenze e il proprio sostegno.

Può acquisire la qualità di membro passivo ogni persona fisica o giuridica che intenda sostenere l'associazione.

Le domande di ammissione devono essere presentate al/alla presidente; la decisione spetta al comitato.

**Art. 6 Cessazione della qualità di membro**

La qualità di membro si estingue:

- a) per le persone fisiche, in caso di dimissioni, esclusione o decesso;
- b) per le persone giuridiche, in caso di dimissioni, esclusione o scioglimento.

**Art. 7 Dimissioni ed esclusione**

Le dimissioni possono essere rassegnate in ogni tempo. Esse devono essere comunicate per iscritto al/alla presidente con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla fine dell'anno civile.

L'esclusione di un membro può essere deliberata dall'assemblea generale per giustificati motivi, previa audizione dell'interessato.

**Art. 8 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) l'organo di revisione;
- d) il consiglio consultivo.

### **Art. 9 Assemblea generale**

L'assemblea generale costituisce l'organo supremo dell'associazione ed è composta dall'insieme dei membri, ad eccezione dei membri passivi.

L'assemblea generale ordinaria si tiene annualmente nel corso del primo semestre.

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata qualora le circostanze lo richiedano oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri.

La convocazione deve avvenire per iscritto con un preavviso minimo di 28 giorni e deve contenere l'ordine del giorno.

Le proposte e i ricorsi dei membri, presentati al comitato almeno 14 giorni prima dell'assemblea generale, devono essere inseriti all'ordine del giorno.

### **Art. 10 Competenze dell'assemblea generale**

All'assemblea generale competono in modo inalienabile le seguenti attribuzioni:

- a) elezione del comitato (ogni tre anni) e dell'organo di revisione;
- b) adozione e modifica degli statuti;
- c) decisione in merito allo scioglimento o alla fusione dell'associazione;
- d) approvazione del rapporto annuale;
- e) approvazione dei conti annuali e del rapporto di revisione;
- f) concessione dello scarico agli organi;
- g) approvazione del preventivo annuale;
- h) determinazione delle quote sociali;
- i) deliberazione sulle proposte dei membri;
- j) decisione in merito alle esclusioni;
- k) elezione del consiglio consultivo.

Ogni membro dispone di un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo disposizioni contrarie della legge o degli statuti.

### **Art. 11 Comitato**

Il comitato è composto da almeno tre membri attivi ed è eletto per una durata di tre anni.

Esso si costituisce autonomamente e comprende almeno un/una presidente, un/una tesoriere/a e un ulteriore membro.

### **Art. 12 Attribuzioni del comitato**

Il comitato esercita tutte le competenze che non sono attribuite ad altri organi dagli statuti o dalla legge.

Esso è autorizzato a emanare i regolamenti necessari all'attuazione delle attività associative, nonché a istituire una segreteria e a definirne le competenze.

Può inoltre, se necessario, cooptare nuovi membri durante il mandato e istituire gruppi di lavoro.

#### **Art. 13 Sedute**

Il comitato si riunisce secondo necessità. Le sedute sono presiedute dal/dalla presidente o, in sua assenza, da un altro membro del comitato.

Delle deliberazioni è redatto un verbale.

#### **Art. 14 Decisioni**

Il comitato delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri, ma in ogni caso almeno tre.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, il voto del/della presidente è determinante.

Sono ammesse decisioni mediante procedura per circolazione. Le decisioni devono essere verbalizzate.

#### **Art. 15 Firma**

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del/della presidente e del/della direttore/trice oppure di un ulteriore membro del comitato.

#### **Art. 16 Organo di revisione**

L'assemblea generale nomina, per un periodo di due anni, un/una revisore/trice dei conti.

Questi verifica i conti annuali e redige un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

L'incarico può essere affidato anche a una società fiduciaria.

#### **Art. 17 Consiglio consultivo**

Il consiglio consultivo è composto da un numero indeterminato di persone ed è eletto dall'assemblea generale.

Esso svolge una funzione consultiva e può essere coinvolto dal comitato in particolare per questioni strategiche, per lo sviluppo della politica associativa e per l'elaborazione di nuovi orientamenti.

Formula raccomandazioni all'attenzione del comitato.

#### **Art. 18 Finanze**

Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

L'associazione non persegue scopi di lucro.

#### **Art. 19 Modifica degli statuti**

Gli statuti possono essere modificati qualora tre quarti dei membri presenti approvino la relativa proposta.

### **Art. 20 Scioglimento**

Lo scioglimento o la fusione dell'associazione è deciso dall'assemblea generale con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti.

In caso di fusione si applicano le disposizioni della legge federale sulla fusione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione è devoluto a un'istituzione riconosciuta di utilità pubblica che persegua scopi analoghi.

### **Art. 22 Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea costitutiva del 27 aprile 2010 ed entrano in vigore a tale data.

Le modifiche sono state adottate nelle seguenti assemblee:

- 19 ottobre 2017 a Soletta
- 20 marzo 2020 a Elsau
- 22 aprile 2023 a Berna
- 26 aprile 2025 a Berna
- 25 aprile 2026 a Grenchen

La Presidente:



Kathrin Dellantonio

Il Direttore / Segretario verbalizzante:



Oliver Schneitter Ashton